



**Newsletter di
informazione
sulla sicurezza
sul lavoro**

03_2013

L'IDONEITÀ TECNICO PROFESSIONALE NEI LAVORI IN AMBIENTI SOSPETTI DI INQUINAMENTO O CONFINATI

Il Ministero del Lavoro ha ritenuto opportuno fornire chiarimenti relativamente all'attività di vigilanza nel settore degli ambienti sospetti di inquinamento o confinati (si considerano tali ad esempio pozzi neri, fogne, camini, fosse, cunicoli, gallerie, recipienti, condutture, caldaie, etc.) intervenendo con Nota n. 11649 del 27 giugno 2013, in merito al requisito obbligatorio della certificazione dei contratti nell'ambito dei lavori in ambienti sospetti di inquinamento o confinati. Il citato DPR stabilisce i requisiti per la qualificazione delle imprese e dei lavoratori autonomi che operano in tali ambienti, che sono caratterizzati da un alto rischio infortunistico, stabilendo precisi obblighi in tema di informazione, formazione e addestramento, possesso di idonei DPI e attrezzature di lavoro da parte delle imprese appaltatrici e attuazione di specifiche procedure di sicurezza ed emergenza.

Il Committente

Il committente è tenuto a verificare l'idoneità tecnico-professionale delle imprese cui intende affidare i lavori in ambienti sospetti di inquinamento. E' altresì tenuto ad individuare un proprio rappresentante, in possesso di adeguate competenze in materia di salute e sicurezza sul lavoro (ed in possesso della formazione e addestramento specifici richiesti per il personale delle imprese appaltatrici), che vigili in funzione di indirizzo e coordinamento

delle attività svolte dai lavoratori impiegati dalla impresa appaltatrice o dai lavoratori autonomi. La verifica dell'idoneità tecnico professionale per i lavori concessi in appalto, così come richiesta dall'art. 26 comma 1 lettera a) D.Lgs. 81/08, laddove riguardi attività in oggetto, dovrà avvenire mediante l'acquisizione quantomeno del certificato di iscrizione alla camera di commercio, industria e artigianato e di una certificazione dell'impresa appaltatrice attestante il rispetto dei requisiti di cui all'art. 2 del DPR 177/11.

CME **formazione** e sicurezza s.r.l.

Zona Industriale Belvedere, ingresso 5 53034 Colle di Val d'Elsa (SI)
P.I. 01362600528 Capitale Sociale € 10000

Tel. 0577.934439 Fax 0577.041654

email info@cmeformazione.com
Numero REA SI-141568

L'impresa appaltatrice

Per quanto riguarda l'impresa appaltatrice, oltre ai requisiti già citati, questa deve avere in forza personale, in percentuale non inferiore al 30 per cento della forza lavoro, in possesso di esperienza almeno triennale relativa a lavori in ambienti sospetti di inquinamento o confinati. Tale esperienza è necessariamente richiesta a coloro che svolgono funzioni di preposto nella specifica attività. Tale personale deve essere assunto con contratto di lavoro subordinato a tempo indeterminato. Altrimenti, per le altre tipologie contrattuali o di appalto, i relativi contratti devono essere stati preventivamente certificati ai sensi del Titolo VIII capo I del D.Lgs. 276/03.

Il Sub-Appalto

Nel caso in cui l'attività non venga svolta direttamente dagli operatori dell'impresa, ma si ricorra al subappalto, i lavori devono essere autorizzati espressamente dal Datore di Lavoro committente ed i relativi contratti certificati sempre ai sensi del D.Lgs. 276/03.

Per l'accertata omissione della verifica dei citati requisiti, così come per la mancata verifica dell'idoneità tecnico professionale delle imprese appaltatrici, il Committente è passibile della sanzione prevista per la violazione dell'art. 26 comma 1 del D.Lgs. 81/08, ovvero l'arresto da due a quattro mesi o l'ammenda da 1.096 a 5.260 euro (l'importo della sanzione comminata è stato attualmente soggetto a rivalutazione con l'aumento del 9,6% in base al D.L. 76/13).